

**ASM PAVIA**

N 37696/12

Comune di Pavia  
N. 0037696 E 06/11/2012  
Cia: 6.5 UO: 070000 07



servizi energetici  
servizi idrici integrati  
servizi di igiene ambientale  
servizi integrati di mobilità

Prot. gen. n° 3198

Ns. rif.to

Vs. rif.to

Pavia,

- 5 NOV. 2012

Spett.le  
Comune di Pavia  
27100 Pavia PV

Alla C.se Attenzione:

Egr. Dirigente  
Settore Lavori Pubblici  
Francesco GRECCHI

Egr. Dirigente ai Rapporti con ASM  
Pavia SpA  
Luciano BRAVI

e p.c.

Egr. Signor Sindaco  
Alessandro CATTANEO

Egr. Segretario Generale  
Pietro Paolo MILETI

Egr. Presidente Commissione III  
Lavori Pubblici  
Massimo ROSSELLA

Egr. Presidente Commissione VI  
Politiche Ambientali  
Cristiano FACCIOTTO

**Contratto di servizio per la gestione del verde pubblico: Indirizzi per l'allestimento della documentazione da porre a gara.**

Facciamo riferimento alla direttiva della Giunta Comunale N. 50 del 16.10.2012 e alla lettera a firma del Dirigente settore LL.PP. Vs. prot. N. 36716/12 del 31.10.2012, con la quale si chiede di fornire l'indicazione dei costi del personale che dovrà essere assegnato al nuovo appalto.

A tale scopo trasmettiamo l'allegata tabella relativa al personale addetto allo specifico affidamento, che risulta in forza presso questa Azienda alla scadenza effettiva del contratto.

Precisiamo che non abbiamo tenuto conto dei costi generali del personale (all.1).

Vi rammentiamo altresì che il personale in questione è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali e pertanto, per tutto il personale di cui alla tabella allegata, ai sensi dell'art. 6 il contratto di lavoro verrà risolto con obbligo di assunzione ex novo da parte dell'impresa subentrante di tutto il personale addetto allo specifico affidamento.

Il comma 3 stabilisce quali siano gli obblighi cui è tenuta l'impresa cessante nei confronti del committente (all.2), mentre il medesimo articolo stabilisce a carico del committente che le prescrizioni di cui al citato articolo siano oggetto di specifico obbligo stabilito dal capitolato.

Pertanto, l'indicazione contenuta nella direttiva allegata, che prevede un tetto di n. 5 unità, non potrà da noi essere rispettata, configurandosi altrimenti una violazione contrattuale a danno dei lavoratori o - in ipotesi di mancata risoluzione del rapporto di lavoro - a danno dell'Azienda e quindi di riflesso del Comune.

Inoltre, al fine di non peggiorare il bilancio aziendale utilizzando ammortamenti anticipati per tutti i beni e attrezzature dedicate al servizio e non più di utilità alla nostra società, è necessario prevedere nell'eventuale bando di gara anche l'acquisizione da parte dell'aggiudicatario delle attrezzature medesime a valore di libro.

Riteniamo infine necessario avere certezza sui tempi per la cessazione del contratto ai fini degli adempimenti di cui sopra, tenuto conto del coinvolgimento del Consiglio Comunale per la nuova scelta strategica sull'organizzazione del servizio.

Per quanto sopra siamo a proporVi un incontro al fine di individuare idonee soluzioni.

Con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Giampaolo Chirichelli

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Claudio Fedesi


# ALEGATO 1

## Elenco personale impiegato nel servizio VERDE

Nominativo	Forma rapporto di lavoro	Data di assunzione	CCNL di riferimento	Costo annuo 2011	Livello di inquadramento	Mansioni o qualifica	Anzianità nella posizione parametrata II	Ente previdenziale di appartenenza	Iscrizione a Previdente	Ore annue CCNL	Ore di lavoro	Full Time Equivalent	Note
ALBANO ROCCO	Full time Tempo Ind.	01/04/2004	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		3B	Operario	dal 10/2011	INPS	NO	1872	1872	100,00%	
BALDIRAGHI RENATO	Full time Tempo Ind.	01/01/2001	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		II	Impiegato	-	INPDAP	NO	1872	1872	100,00%	
BERTONE GIULIANO DAVIDE	Full time Tempo Ind.	03/06/2004	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		2A	Operario	-	INPS	NO	1872	1872	100,00%	
CAMBIERI LUCA	Full time Tempo Ind.	02/07/2007	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		2B	Operario	dal 03/2011	INPS	NO	1872	1872	100,00%	
CASALI DANIELE	Full time Tempo Ind.	17/10/2005	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		3B	Operario	dal 05/2010	INPS	NO	1872	1872	100,00%	
COLADONATO NUNZIO	Full time Tempo Ind.	02/07/2001	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		4A	Operario	-	INPS	SI	1872	1872	100,00%	
LAINO FRANCO	Full time Tempo Ind.	02/01/2002	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		3A	Operario	-	INPS	NO	1872	1872	100,00%	
MARAZZINA MARCO	Full time Tempo Ind.	02/04/2004	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		3B	Operario	-	INPS	NO	1872	1872	100,00%	
TRABUCCHI FABRIZIO	Full time Tempo Ind.	02/04/2001	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		5A	Impiegato	-	INPS	SI	1872	1872	100,00%	
				€ 413.710,34									
LORINI CLAUDIO MARIA	Full time Tempo Ind.	11/01/1982	CCNL dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente)		4A	Operario	-	INPS	SI	1872	1872	100,00%	dimissionario il 31/11/2012

COPIA RISERVATA nel rispetto della normativa sulla privacy

ALLEGATO 2



**federambiente**

***CONTRATTO COLLETTIVO  
NAZIONALE DI LAVORO***

*dei servizi ambientali*

**30.06.2008**

## **Art. 6 – Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi**

### **PREMESSA**

In caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale.

Tali disposizioni trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.

In deroga all'art. 67 del vigente CCNL, il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.

2. L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 55, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.

Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.

3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso; vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrica B; ente previdenziale di appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
4. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.

In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla RSU o, in mancanza, alle RSA e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.

5. Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa.
6. A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrica A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 16 del vigente CCNL, né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante:
  - a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
  - b) richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrica B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
  - c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), promuove incontri – ai quali può partecipare l'impresa cessante, per quanto di competenza – con le rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;
  - d) nell'ambito degli incontri di cui alla lettera c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio.
8. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 7, lett. b), anche quella concernente:
  - il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni;
  - le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l'inizio della nuova gestione;

- le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell'art. 42, lett. B), comma 8, e lett. G) del vigente CCNL;
  - le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente CCNL;
  - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005;
  - l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente.
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente CCNL dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrica B, ai fini del passaggio alla posizione parametrica A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

10. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:
- a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente CCNL o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
  - b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23.7.1993 in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) del vigente c.c.n.l.;
  - c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.
11. L'eventuale differenza retributiva individuale determinata dall'attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall'art. 16 del vigente CCNL sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:
- a) di ogni passaggio dalla posizione parametrica B alla posizione parametrica A del medesimo livello di inquadramento;
  - b) di ogni passaggio di livello d'inquadramento;
  - c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all'art. 2, lett. B) del vigente CCNL.

Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lettera c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti.

12. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.2.1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29.12.1990, n. 407 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell'azienda subentrante.
13. E' fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della legge 8.8.1991, n. 274.
14. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'impresa che non applicava alcun CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l'impresa subentrante si incontrerà con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni ex novo comunque regolate integralmente dal presente CCNL.

#### **NOTA A VERBALE**


L'esame congiunto di cui al comma 10, lett. a) del presente articolo si effettua anche nel caso in cui l'impresa cessante si riaggiudichi la gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente CCNL.

#### **DICHIARAZIONI CONGIUNTE**

Le Parti stipulanti si danno atto che:

- a) l'art. 7, comma 4 bis, del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008 n. 31, stabilisce la non applicabilità dell'art. 24 della legge n. 223/1991 alla fattispecie, regolata dal presente articolo, relativa all'avvicendamento di imprese nel medesimo appalto con correlata assunzione da parte dell'impresa subentrante del personale ivi impiegato;
- b) le parti confermano l'impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui alla lettera circ. n. 77/2001 del 6.8.2001, prot.n. 1308/M35, agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all'applicazione della legge 12.3.1999, n. 68, nel senso di non considerare aggiuntiva l'occupazione derivante dal subentro negli appalti ai fini della predetta normativa.





Al presidente del Consiglio comunale

e p.c.

Al presidente della commissione consiliare II

Avv. Cristiano Facciotto

I sottoscritti consiglieri comunali Giovanni Demaria, Dante Labate, Carlo Guerini, Carlo Alberto Conti  
chiedono la convocazione  
della commissione consiliare II al fine di discutere la questione  
dell'affidamento della gestione del servizio verde.

Pavia 26 novembre 2012

f.to Giovanni Demaria

f.to Dante Labate

f.to Carlo Guerini

f.to Carlo Alberto Conti